

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

FORMAZIONE

ACCORDI STATO REGIONE GENNAIO 2012

DALL'AUTOCERTIFICAZIONE ALLA STESURA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relatore

Dott.ssa BARBARA MANTEGAZZA

- *Tecnico Sicurezza e HACCP*
- *Responsabile R.S.P.P. abilitato per i macrosettori 4/5/6/7/8/9*
- *Docente corsi Sicurezza - HACCP*



LA FORMAZIONE

NOVITA'

DATORI DI LAVORO RSPP

LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI

Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 34 commi 2, 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e ai sensi dell'art. 37 comma 2 .

Publicati in Gazzetta Ufficiale il 11/01/2012

In vigore dal 26/01/2012

Formazione datore di lavoro – RSPP prima dell'entrata in vigore dell'accordo Stato regione.

Il Datore di lavoro poteva ricoprire il ruolo di RSPP se :

- Presente nomina inviata agli enti competenti prima del 31 dicembre 1996 (esonerato da corsi di formazione);
- Presente attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di 16 ore conforme ai sensi del D.M. 16/01/1997 indipendentemente dal codice ATECO dell'azienda.

Formazione datore di lavoro – RSPP dopo entrata in vigore dell'accordo Stato regione.

Il datore di lavoro che a decorrere dall' 11 gennaio 2012 volesse ricoprire l'incarico di RSPP come definito ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha l'obbligo di frequentare corso di formazione specifico i cui **contenuti e le articolazioni e le modalità d'espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento** sono indicati nell'accordo stato regioni entrato in vigore in data **26/01/2012**.

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP

*N.B. il corso del presente accordo **non ricomprende** la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso.*

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP

L'accordo Stato Regioni disciplina :

- i soggetti formatori;
- I requisiti dei docenti;
- Organizzazione dei corsi (n. partecipanti max, registro presente, ore di assenza concesse, test di verifica ecc..)

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO

La durata dei corsi di formazione è *individuato*
in base al settore ATECO 2002-2007 di
appartenenza dell'azienda

- **BASSO** 16 ore;
- **MEDIO** 32 ore;
- **ALTO** 48 ore.

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP Es. di aziende a **RISCHIO BASSO** (16 ore)

ATECO 2002	ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, lavanderie, parrucchieri, pasticceri, panificatori ecc.)	6 45 46 47
Immobiliari, Informatica	68,69,70,71,72,73, Ecc..
Associazioni ricreative, culturali e sportive	58,59,60,61,62,63 Ecc.

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP Es. di aziende a **RISCHIO MEDIO** (32 ore)

ATECO 2002	ATECO 2007
Agricoltura, pesca	01, 02, 03...
Trasporti, Magazzinaggi, comunicazioni	68,69,70,71,72,73, Ecc..
Pubblica amministrazione, Istruzione	58,59,60,61,62,63 Ecc.

*Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP Es. di aziende a **RISCHIO ALTO** (48 ore)*

ATECO 2002	ATECO 2007
Lavorazioni del Legno, mobili	16,31
Produzione e lavorazioni di metalli Fabbricazione macchine, autoveicoli	25, 28, 29, 30,31
Industrie alimentari Conciarie, cuoio	10,11 13,14,15
Gomma, plastica Sanità, assistenza residenziale	22 86,87

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP **AGGIORNAMENTO**

L'aggiornamento ha periodicità **quinquennale** (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo 11/01/2012) e ha durata

- **BASSO** **6 ore;**
- **MEDIO** **10 ore;**
- **ALTO** **14 ore.**

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP **AGGIORNAMENTO**

Il corso di aggiornamento deve essere frequentato da:

- datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 :
entro 11/01/2014
- datori di lavoro che hanno frequentato corso di formazione conforme all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 (corso di 16 ore): **entro 11/1/2017**

Accordo Stato regione – datore di lavoro RSPP AVVIO NUOVA ATTIVITA'

In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) deve completare il percorso formativo entro e non oltre **90 giorni dall'inizio dell'attività.**

Formazione lavoratori prima dell'entrata in vigore dell'accordo Stato regione.

Il Datore di lavoro aveva l'obbligo di effettuare formazione ai propri lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La durata dei corsi di formazione era a discrezione del datore di lavoro.

Il tutto doveva essere verbalizzato per iscritto e ripetuto periodicamente in seguito a verifiche interne, entrata in vigore nuovi decreti ecc..

Non era stabilita alcuna periodicità per aggiornamento.

Formazione lavoratori dopo dell'entrata in vigore dell'accordo Stato regione.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare formazione ai propri lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i prendendo in considerazione **la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione nonché dell'aggiornamento** dettati dall'accordo stato regione entrato in vigore il 26/01/2012.

Accordo Stato regione – Lavoratori, preposti e dirigenti

N.B. la formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista da altre norme specifiche (es. spazi confinati, carrelli elevatori ecc.).

*Inoltre **non sostituisce** l'addestramento previsto dalla normativa vigente.*

Accordo Stato regione – lavoratori, preposti, dirigenti

L'accordo Stato Regioni disciplina :

- i soggetti formatori;
- I requisiti dei docenti (*interni ed esterni*);
- Organizzazione dei corsi (n. partecipanti max, registro presente, ore di assenza concesse, test di verifica ecc..)

Accordo Stato regione – LAVORATORI

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo si articola **in due moduli distinti**

- **Formazione generale** : *durata non inferiore a 4 ore*
- **Formazione specifica:**
 - RISCHIO BASSO** : *durata minima di 4 ore*
 - RISCHIO MEDIO** : *durata minima di 8 ore*
 - RISCHIO ALTO** : *durata minima di 12 ore*

N.B.: Il rischio dell'azienda è individuato in base al settore ATECO 2002-2007 di appartenenza

Accordo Stato regione - LAVORATORI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento ha periodicità **quinquennale** di durata minima di **6 ore per tutti e tre i livelli di rischio**.

N.B.: *l'obbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione era stata erogata **da più di 5 anni** (prima del 11/01/2007) doveva essere ottemperato entro il 11/01/2013.*

*Per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata **dopo 12/01/2007** dovrà essere ottemperato entro 5 anni dall'ultimo corso di formazione effettuato ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.*

Accordo Stato regione – LAVORATORI DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione **anteriamente o se ciò non risulta possibile contestualmente all'assunzione.**

Il relativo percorso formativo deve essere **completato entro e non oltre 60 gg dall'assunzione.**

Accordo Stato regione – **PREPOSTO**

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

La formazione del preposto deve comprendere ***quella dei lavoratori***

- **Formazione generale** : *durata non inferiore a 4 ore;*
- **Formazione specifica:**
 - RISCHIO BASSO** : *durata minima di 4 ore*
 - RISCHIO MEDIO** : *durata minima di 8 ore*
 - RISCHIO ALTO** : *durata minima di 12 ore*
- **Formazione “particolare”:** *durata minima di 8 ore*
Per tutte le tipologie di azienda.

Accordo Stato regione – **PREPOSTI** **AGGIORNAMENTO**

L'aggiornamento ha periodicità **quinquennale** di durata minima di **6 ore per tutti e tre i livelli di rischio.**

*N.B.: l'obbligo di aggiornamento per i preposti per i quali la formazione era stata erogata **da più di 5 anni** (prima del 11/01/2007) doveva essere ottemperato entro il **11/01/2013.***

*In ogni caso la **formazione specifica di 8 ore** prevista dal presente accordo **doveva concludersi entro e non oltre il 11/01/2013***

*Accordo Stato regione – **PREPOSTI** DISPOSIZIONE TRANSITORIE*

In sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i preposti (già presenti in azienda) a corsi di formazione come indicato nel presente accordo entro e non oltre **11/07/2013**.

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o se ciò non risulta possibile contestualmente all'assunzione. Il relativo percorso formativo deve essere **completato entro e non oltre 60 gg dall'assunzione**.

*Accordo Stato regione – **DIRIGENTI*** *ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO*

La formazione dei dirigenti **sostituisce** integralmente **quella prevista per i lavoratori** ed è struttura in **4 moduli** della **durata minima di 16 ore per tutti e tre i livelli di rischio.**

Accordo Stato regione – DIRIGENTI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento ha periodicità **quinquennale** di durata minima di **6 ore per tutti e tre i livelli di rischio.**

Accordo Stato regione – DIRIGENTI DISPOSIZIONE TRANSITORIE

In sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti (già presenti in azienda) a corsi di formazione come indicato nel presente accordo in modo che tali corsi vengano ultimati entro e non oltre **11/07/2013**.

LA FORMAZIONE

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

INCARICATI PREVENZIONE INCENDI

INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

Incaricati prevenzione incendi

Il datore di lavoro deve designare uno o più incaricati prevenzione incendi (datore di lavoro e/o lavoratori interni all'azienda) prendendo in considerazione :

- livello di rischio d'incendio presente in azienda;
- numero dei lavoratori;
- organizzazione dell'impresa.

I soggetti designati non possono rifiutarsi se non per giustificato motivo.

Requisiti - formazione Incaricati prevenzione incendi

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di addetto al corso antincendio nelle aziende fino a 5 lavoratori previo corso di formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.M. 10/03/98.

Il corso di formazione dovrà essere di:

- 4 ore se il rischio d'incendio è BASSO (**2 ore**);
- 8 ore se il rischio d'incendio è MEDIO (**5 ore**);
- 16 ore se il rischio d'incendio è ALTO (**8 ore**) .

E' previsto un aggiornamento periodico obbligatorio (monte ore evidenziato in grassetto) derivante in particolare da:

- D. Lgs. 81/08 - art. 37 e 46
- **Circolare Ministero dell'Interno n. 5987 del 23.02.2011**

Obbligo individuazione da parte del datore di lavoro degli Incaricati di primo soccorso

Il datore di lavoro deve designare uno o più incaricati di primo soccorso (datore di lavoro e/o lavoratore interno all'azienda) prendendo in considerazione :

- numero dei lavoratori;
- tipologie di rischi;
- organizzazione dell'impresa.

I soggetti designati non possono rifiutarsi se non per giustificato motivo. Gli incaricati di primo soccorso devono ricevere un'adeguata e specifica formazione **nonché aggiornamento periodico con cadenza triennale.**

Requisiti - formazione incaricati primo soccorso

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di addetto al primo soccorso nelle aziende fino a 5 lavoratori previo corso di formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.M. 388/200.

Il corso di formazione per gli incaricati di primo soccorso deve essere **aggiornato con cadenza triennale**.

Il corso dovrà essere di:

- **16 ore** se l'azienda rientra nel gruppo A (come definito dal D.M. 388/2003);
- **12 ore** se l'azienda rientra nel gruppo B, C (come definito dal D.M. 388/2003).

Requisiti – formazione del RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se eletto internamente all'azienda ha **l'obbligo di partecipare a corso di formazione.**

La **durata del corso di formazione** deve avere durata minima di **32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Previsto obbligo di **aggiornamento periodico**, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue** per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a **8 ore annue** per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 29 comma 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i

I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo **sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).**

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il **31 maggio 2013**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

Art. 6 comma 8 f) D.Lgs 81/08 e s.m.i.

La commissione consultiva deve elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Le procedure standardizzate sono state approvate dalla Commissione Consultiva in data **25 ottobre 2012**.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del **6 dicembre 2012** è stato pubblicato il decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 che individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008

Art. 29 comma 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i

Obblighi del datore di lavoro indipendentemente dal numero dei lavoratori **a partire dal**

31.05.2013

elaborazione del documento **di valutazione dei rischi**

Rimangono invariati gli obblighi del datore di lavoro di cui all'artt. 17, 18 e 28.

SCHEMA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

PASSO N. 1

Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni.

Modulo n. 1.1 (descrizione generale dell'azienda-sistema di prevenzione e protezione aziendale : D.L., RSPP, RLS, medico competente, adetti primo soccorso, prevenzione incendi ecc. (pag. 13))

SCHEMA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

PASSO N. 1

Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni.

Modulo n. 1.2 (descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazioni delle mansioni (pag. 14))

- Fasi del ciclo lavorativo;
- Descrizione delle fasi lavorative;
- Attrezzature di lavoro, macchine, utensili, impianti ecc.
- Materie prime, semilavorati, sostanze chimiche impiegate e prodotti. Scarti di lavorazione;
- Mansioni/postazioni

SCHEMA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

PASSO N. 2

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Modulo n. 2 (Individuazione dei pericoli presenti nell'attività (pag. 15 – 24)).

Pericoli legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, degli agenti fisici o biologici. Pericoli determinati dall'organizzazione del lavoro, dalle attività svolte ecc.

SCHEMA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

PASSO N. 3

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.

Modulo n. 3 (dalla colonna 1 alla 5 : valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento (pag. 25))

- Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati ai pericoli individuati;
- Individuazione degli strumenti informativi di supporto per effettuazione della valutazione dei rischi (reg.infortuni, banche dati, liste di controllo ecc.);
- effettuazione della valutazione dei rischi laddove previsto con misurazioni e parametri di confronto, prove ecc.
- Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione

SCHEMA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

PASSO N. 4

Definizione dei programmi di miglioramento

Modulo n. 3 (colonne dalla 6 alla 8 (pag. 25))

- individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure.

PROCEDURE STANDARDIZZATE

Effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- **RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- **MEDICO COMPETENTE**;
- **RLS/ RLST** (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- **LAVORATORI**;
- **PROFESSIONISTI ESTERNI**.

PROCEDURE STANDARDIZZATE

La valutazione dei rischi essendo un **processo dinamico** deve essere riesaminato ogni qualvolta intervengano variazioni all'interno dell'azienda.

Aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi.

E' possibile valutare i rischi senza procedure standardizzate?

interpello n. 7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre 2012

La Commissione interPELLI ha risposto ad un quesito in merito all'obbligo di utilizzo delle procedure standardizzate, sottolineando che la previsione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 “è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) **uno strumento, le procedure standardizzate, che permetta alle medesime** (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) **di redigere il proprio DVR** in modo **coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29”**.

E' possibile valutare i rischi senza procedure standardizzate?

interpello n. 7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre 2012

è evidente come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi “possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, **attraverso qualunque procedura** che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Alcune sanzioni

- a) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

(Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)

- b) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)“

- c) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d)

Alcune sanzioni

d) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d)

e) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d)

Alcune sanzioni

- La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3)

GRAZIE DELL'ATTENZIONE